



18 MARZO 2020

Proteggere la democrazia
rappresentativa tramite il voto
elettronico: problemi, esperienze e
prospettive (anche nel tempo del
coronavirus). Una prima introduzione

di Francesco Clementi

Professore associato di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Perugia

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione *

di Francesco Clementi

Professore associato di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Perugia

Abstract [It]: L'articolo si propone di presentare, a mo' di introduzione, i problemi, le esperienze e le prospettive del voto elettronico in prospettiva comparata, alla luce dei saggi del panel «Voto elettronico: sfide e prospettive a longitudini e latitudini diverse», tenutosi nell'ambito del convegno "Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico", organizzato dall'Italian Chapter della International Society of Public Law - ICON-S).

Abstract [En]: The article aims to present, as an introduction, the problems, experiences and perspectives of electronic voting in comparative perspective, in the light of the essays of the panel "Electronic voting: challenges and perspectives at different longitudes and latitudes", held during the conference "The new technologies and the future of public law", organized by the Italian Chapter of the International Society of Public Law - ICON-S.

Sommario: 1. Il voto elettronico, strumento utile a tutelare della democrazia rappresentativa; 2. Le votazioni alla prova della tecnologia: dalla scheda di carta al voto elettronico; 3. Il voto elettronico, tra votazioni elettive e votazioni deliberative; 4. L'esperienza italiana e le prospettive (anche al tempo del coronavirus). Cenni.

1. Il voto elettronico, strumento utile a tutelare della democrazia rappresentativa

Le democrazie rappresentative, per garantire e per confermare la loro natura e i valori che le invernano, già da molti decenni fanno uso di modalità di votazione a distanza. Modi e forme che servono, appunto, a proteggere la funzione rappresentativa che esse incarnano.

Questa opportunità, fin dall'epoca dei grandi imperi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è stata infatti decisiva per consentire alle grandi nazioni, l'effettivo rispetto dell'essenziale diritto di voto per tutti i cittadini - compresi quelli che non possono votare nel proprio distretto elettorale di residenza, come i militari - che connota propriamente lo Stato costituzionale di tipo democratico-rappresentativo.¹

Questa lunga esperienza, storicamente, ha fatto emergere così almeno due diversi concetti di voto a distanza che gli ordinamenti, via via, hanno codificato: la prima modalità di voto, che si caratterizza per essere espressa al di fuori del distretto elettorale di provenienza ma all'interno del territorio nazionale,

* Articolo sottoposto a referaggio.

¹ Per una sintesi efficace, se si vuole, ci si permetta di rinviare a: G. Amato e F. Clementi, *Forme di Stato e Forme di Governo*, Bologna, Il Mulino, 2012.

viene qualificata come voto a distanza “in un ambiente controllato o sorvegliato”, come ad esempio accade per il voto in un seggio elettorale fuori sede o presso un'ambasciata all'estero.

La seconda modalità di voto, che invece si esprime in un ambiente al di fuori del territorio nazionale e nel quale non vi sono soggetti preposti al controllo, come i funzionari del seggio elettorale, prende appunto il nome di voto "non controllato", il cui classico esempio è il voto per posta (o come lo chiamano alcuni, per corrispondenza), usato da decenni in molti ordinamenti innanzitutto, come detto, per i militari di stanza all'estero.²

Naturalmente, anche in questo ambito, l'erompere della tecnologia e la sua interazione con la nostra realtà sociale a tutti i livelli, ha offerto - e sempre più sta offrendo - agli ordinamenti democratici nuove modalità e soluzioni di espressione del suffragio a distanza, aprendo, inevitabilmente, verso nuovi scenari³.

D'altronde, già da più di venticinque anni, lo stesso Consiglio d'Europa ha sottolineato la compatibilità con il Codice, i protocolli e gli *standards* di buona pratica elettorale definiti dalla Commissione di Venezia non soltanto del voto a distanza (tanto controllato quanto non controllato) ma pure dello stesso voto a distanza espresso in forma elettronica.⁴ E più di recente, del pari, anche l'Unione europea - che sta valutando il voto a distanza, di tipo elettronico, come una plausibile modalità per affiancare, o addirittura per sostituire come taluni propongono, il voto cartaceo - ha sottolineato, tramite uno studio del Parlamento europeo del 2011⁵, tutte le potenzialità e le prospettive che può offrire agli ordinamenti democratici europei l'interazione tra tecnologia e diritto, anche riguardo, appunto, all'espressione del diritto costituzionale di voto.⁶

² Per un primo quadro, si v. almeno il bel volume promosso dall' International Institute for Democracy and Electoral Assistance di Stoccolma: *Voting from Abroad - The International IDEA Handbook*, 2007.

³ Resta ancora valida, come prima lettura in tema, l'*overview* sulle esperienze comparate che, già venti anni fa, la dottrina più attenta segnalava. Cfr. N. Kersting e H. Baldersheim (a cura di), *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis*, London, Palgrave MacMillan, 2004. K. Sanjay, *Analysis of Electronic Voting System in Various Countries*, in "International Journal of Computer Science and Engineering", vol. 3, núm. 5, 2011, pp. 1825 e ss. Così come un'utile lettura, per cogliere il dibattito che già allora vi era, è lo studio: R. M. Alvarez e T. E. Hall, *Point, Click, and Vote: The Future of Internet Voting*, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2003.

⁴ Cfr. Commissione di Venezia, *Rapporto sulla compatibilità del voto a distanza e il voto elettronico con gli standard del Consiglio d'Europa*, 58ma Sessione plenaria, 12-13 marzo 2004, p. 11 e ss.

⁵ Questo studio intitolato "E-public, e-participation and e-voting in Europe. Prospects and challenges" è disponibile al link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/471584/IPOL-JOIN_ET\(2011\)471584_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/471584/IPOL-JOIN_ET(2011)471584_EN.pdf)

⁶ Tra gli studi in tema, proprio riguardo all'Unione europea, si v. almeno l'importante studio a più voci: A.H. Trechsel e F. Mendez (a cura di), *The European Union and e-voting: addressing the European Parliament's internet voting challenge*, Routledge, London/New York, 2005. E poi, più di recente: R. Lindner, G. Aichholzer, L. Hennen (a cura di), *Electronic Democracy in Europe. Prospects and Challenges of E-Publics, E-Participation and E-Voting*, Springer, 2016.

2. Le votazioni alla prova della tecnologia: dalla scheda di carta al voto elettronico

Dalla scheda di carta al voto elettronico insomma, il processo di integrazione osmotica tra *representative democracy* ed *e-democracy* ormai sembra sempre più in corso⁷; e, infatti, non pochi ordinamenti sembrano intenzionati a consentire - e non soltanto al livello delle autonomie territoriali - il voto elettronico di tipo presidiato, come si potrà vedere più nel dettaglio, oltre quanto sinteticamente qui delineato, nei contributi che in questa sede unitariamente si presentano⁸ (pressoché tutti studi rielaborati alla luce del panel scientifico coordinato da chi scrive, dal titolo «Voto elettronico: sfide e prospettive a longitudini e latitudini diverse», tenutosi nell'ambito del convegno “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”, organizzato dall'*Italian Chapter* della *International Society of Public Law* - ICON-S).⁹

In effetti, il voto elettronico si sta diffondendo progressivamente, con alterne fortune¹⁰, tanto in democrazie molto ampie per dimensione (come il Brasile, il Canada, l'India o gli Stati Uniti), quanto in democrazie di medie o piccole dimensioni (come la Spagna, il Belgio o i Paesi Bassi). E di certo, ormai, l'erompere del voto elettronico negli ordinamenti di democrazia pluralista chiaramente supera la prima finalità iniziale che molti sottolineavano, ossia la sua mera funzione di semplificazione del votare per l'elettore, ponendo innanzitutto problemi di sicurezza (sul punto si rinvia, più di recente, all'esperienza statunitense descritta nel saggio di Stefano Trancossi relativa pure alle ultime presidenziali e al caso c.d. di Cambridge Analitica)¹¹.

Esso rappresenta di più, ormai. Il voto di tipo elettronico, infatti, è il simbolo della modernità; di una modernità che intercetta – pregi e difetti del caso... – quell'insieme di elementi che oggi si trovano all'incrocio dell'esercizio della sovranità popolare; questa oggi, per essere espressa appieno appunto, si

⁷ Su questo si v. almeno: R. Michael Alvarez e T. E. Hall, *Electronic Elections: The Perils And Promises Of Digital Democracy*, Princeton, Princeton University Press, 2008.

⁸ Si tratta, in particolare, dei saggi (e delle rispettive bibliografie ivi contenute alle quali direttamente si rinvia) di: Claudia Marchese (“Il voto elettronico nelle esperienze latinoamericane: il modello brasiliano e quello venezuelano”), di Marco Schirripa (“Il voto elettronico nell'esperienza europea tra pregi e criticità”), di Valentina Rita Scotti (“Sulla mancata introduzione dell'*e-voting* in Turchia”), di Stefano Trancossi (“Il paradossale ruolo della tecnologia nelle elezioni degli Stati Uniti”) e di Pasquale Viola (“Il voto elettronico in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan: profili giuridici e interrogativi di teoria generale”).

⁹ Tenutosi presso l'Università degli Studi di Firenze il 22-23 novembre 2019. Il panel era il n. 45 ed il programma dell'intero e assai ampio convegno è disponibile a questo link: <http://www.iconsfirenze2019.it/wp-content/uploads/2019/10/Programma-ICON-S-Firenze-22-23-novembre-2019.pdf>.

Da quel panel peraltro è nato un *Working-Group* internazionale dal titolo “E-Voting: The Trust Challenge” (coord. Francesco Clementi) che sta proseguendo il suo percorso di ricerca in vista della prossima conferenza annuale di ICON-S dal titolo “Public Law, (Dis)trust and Dissent”, che si terrà in Polonia, presso l'Università di Breslavia, il 9-11 luglio 2020.

¹⁰ J. K. Kampen, e K. Snijders, *E-democracy. A critical evaluation of the ultimate e-dream*, in “Social Science Computer Review”, n. 4, vol. 21, 2003, pp. 491 e ss. Ma si v. anche: L. Cotino Hueso, *Libertades, democracia y gobierno electrónicos*, Comares, Granada, 2006.

¹¹ Si v. anche: M. Volkamer, *Evaluation of electronic voting. Requirements and evaluation procedures to support responsible election authorities*, Berlin, Springer, 2009. E anche A. Driza Maurer e J. Barrat, *E-Voting Case Law. A Comparative Analysis*, London, Palgrave, 2015.

vede investita e caricata di istanze sociali di tipo valoriale tali da rendere la sovranità popolare sempre più attraversata necessariamente da forme, strumenti, istituti di democrazia partecipativa, diretta e deliberativa.

In questo senso, può essere utile presentare – senza descrivere in questa sede le modalità di come effettivamente si garantisce tecnologicamente il voto elettronico e, del pari, di come si è evoluta la tecnologia a disposizione del voto elettronico: tema quanto mai affascinante oggi tra algoritmi e *blockchain* – il voto elettronico intorno al progressivo consolidamento di uno schema unitario di classificazione, il quale non può non essere ricostruito innanzitutto intorno agli stilemi noti, cioè quelli propri delle votazioni di tipo pubblicistico.¹²

Pertanto, anche in questa situazione, si hanno due tipi di votazioni elettroniche: (a) quelle di tipo elettivo e (b) quelle di tipo deliberativo.

Entrambe le votazioni di tipo elettronico – che, peraltro, possono essere sia a distanza che non a distanza, sia presidiate che non presidiate – intercettano tra società ed istituzioni, tanto elementi utili a migliorare i presupposti di partecipazione e di espressione della sovranità popolare, quanto contribuiscono a potenziare, razionalizzare, semplificare, gli strumenti decisionali all'interno pure delle stesse istituzioni degli ordinamenti di democrazia pluralista; permettendo così, grazie agli strumenti dell'informatica, di introdurre meccanismi di trasparente chiarezza innanzitutto nei confronti della espressione della vita istituzionale pubblica ed in pubblico.

3. Il voto elettronico, tra votazioni elettive e votazioni deliberative

In scia, dunque, con le dinamiche sociali (e mediatiche), storicamente, la dottrina che ha studiato il voto elettronico ha focalizzato la sua attenzione innanzitutto sul voto elettronico di tipo elettivo, tralasciando per lo più l'esperienza del voto elettronico di tipo deliberativo, pur essendo, invece, quest'ultimo quello che ha più interazione, in concreto, con tutto l'assetto e il sistema politico-istituzionale; insomma, quello che dà corpo e consente alla sovranità popolare, nel *continuum* rappresentativo tra eletti ed elettori, di esprimersi poi, successivamente, nel momento elettivo.

Fatto si è che, per lungo tempo, c'è stata solo una prima fase: quella che ha riguardato il solo voto elettronico di tipo elettivo.

¹² Si v. sinteticamente: F. Lanchester, *Gli strumenti della democrazia. Lezioni di diritto costituzionale comparato*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 121 e ss. Si veda, specificamente: F. Lanchester, *Voto (diritto di) (dir. pubbl.)*, voce, in Enc. dir., vol. XLVI, 1993.

Questa modalità ha catturato lo spazio dell'immaginario degli appassionati della democrazia, prima che delle esperienze degli ordinamenti - basti pensare l'esperienza del voto elettronico negli Stati Uniti, ben spiegata da Stefano Trancossi al cui saggio cui si rinvia - e di quello delle analisi degli studiosi.¹³

Il voto elettronico di tipo elettivo, negli anni, è diventato un crescente elemento di studio sempre più forte di fronte alla progressiva crisi della democrazia rappresentativa in ragione della fine dei partiti di massa; e della sperimentazione, quindi, in pressoché tutti gli ordinamenti di democrazia pluralista, di una serie di ondate di critiche all'ordine politico esistente, accompagnate pure da un progressivo ma costante calo dei tassi di partecipazione alle elezioni e alle altre forme di impegno civico tradizionale (dai partiti politici alle grandi organizzazioni sociali di massa).¹⁴

Per cui, con governi e rappresentanti politici distanti e – a torto o a ragione – spesso ritenuti pure intoccabili nei loro comportamenti, l'erompere della tecnologia su larga scala offerta dall'infrastruttura tecnica di Internet (e delle sue applicazioni) ha aperto un nuovo canale di interazione – almeno potenziale – verso nuove forme di impegno per molti disillusi: stimulate, appunto, dalla Rete.

Questo naturalmente ha toccato tutti gli ambiti dell'agire sociale, soprattutto di fronte alla nascita di nuovi mezzi di comunicazione come i social networks, che hanno messo a disposizione dei singoli e delle comunità istituzionalizzate nelle quali essi vivono, un'impressionante gamma di forme e di strumenti di comunicazione e di scambio di informazioni, in una moltitudine di configurazioni, anche multimediali. Un fatto che, insomma, non poteva non ricomprendere anche le modalità di espressione del consenso politico.

Tuttavia, dopo una prima ondata di entusiasmo, come dà conto ad esempio il saggio di Claudia Marchese, questa prima fase intorno al voto elettronico di tipo elettivo si è venuta a normalizzare nelle esperienze comparate, aprendo quindi una seconda fase, molto più complessa, articolata, difficile anche da gestire per le democrazie rappresentative che è quella nella quale ci troviamo oggi, dominata per lo più dal voto elettronico a distanza di tipo deliberativo: uno strumento potenzialmente assai tagliente, in quanto capace di azzerare in un sol colpo – anzi con un solo click - la democrazia rappresentativa così come l'abbiamo conosciuta, difesa e apprezzata per oltre trecento anni¹⁵.

¹³ Ci si permetta di ricordare, in questo senso, una efficace sintesi della nota scienziata politica Pippa Norris per la quale «If citizens will not come to the polls, why not bring the polls closer to the citizens?», in P. Norris, *Will new technology boost turnout?*, in N. Kersting e H. Baldersheim (a cura di), *Electronic voting and democracy: A comparative analysis*, London, Palgrave Macmillan, p. 42.

¹⁴ Tra i più bei studi in tal senso, ci si limita a citare a mo' di sintesi generale il volume di Robert Putnam: R. Putnam, *Capitale sociale e individualismo: crisi e rinascita della cultura civica*, Bologna, Il Mulino, 2000 (prima ed. eng. 1995).

¹⁵ A monito di ciò, per l'esperienza italiana, come non ricordare le parole di Davide Casaleggio, socio fondatore del Movimento 5 Stelle e proprietario della Casaleggio Associati, nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Verità" del 27 luglio 2018 dal titolo "Il cambiamento travolgerà tutto. Il Parlamento? Forse sarà inutile", nella quale sosteneva che «il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile [...] il Parlamento ci sarebbe nella sua forma con il suo

Come dunque conciliare l'uso delle voto elettronico a distanza – non in presenza - delle assemblee deliberative, evitando il rischio di rendere il Parlamento un “votificio”, da una parte trasformandolo in un simulacro di se stesso, e dall'altra, essiccando la radice democratica che, per il tramite della sovranità popolare, rende vivo il suo cuore pulsante, ossia la funzione rappresentativa espressa, appunto, dal Parlamento? Questo è il nodo.

4. L'esperienza italiana e le prospettive (anche al tempo del corona virus). Cenni.

In questo senso non sono poche le assemblee parlamentari, sia nazionali sia subnazionali, che, come avviene ad esempio nell'esperienza spagnola o di altri Paesi europei, o statunitense e di esperienze latinoamericane¹⁶, hanno adottato, pur con tutte le cautele e le prudenze, il voto elettronico a distanza, anche per le deliberazioni delle Assemblee elettive.

D'altronde, questo strumento serve esattamente a proteggere le democrazie rappresentative quando, per una qualsiasi evenienza, sia impossibile per i parlamentari partecipare fisicamente ai lavori delle Camere, dimostrando così, con grande chiarezza, che la tecnologia non serve a sostituire la rappresentanza (come taluni hanno teorizzato...) ma, al contrario, serve ad agevolarla, proteggendola nella sua funzione. Un monito utile, appunto, anche per ricordare a tutti, ancora una volta, la differenza tra mezzi e fini. Proprio perché, a maggior ragione in emergenza: “uno non vale uno”.

In questo senso, fin dai primordi del dibattito in Italia sul «voto elettronico», cioè a partire dagli anni Settanta, in primis sulla scia dei lavori pionieristici di filosofi del calibro di Vittorio Frosini e Mario Losano e poi, qualche anno più tardi, nei primi anni Ottanta, da parte di studiosi – giuspubblicisti e politologi - come Antonio Agosta, Ernesto Bettinelli, Carlo Fusaro, Fulco Lanchester, Alberto Spreafico¹⁷, il voto

primitivo e più alto compito: quello di garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma».

¹⁶ Basti pensare che proprio ieri, il 17 marzo 2020, per la approvazione dei decreti legge emergenziali tanto la Camera dei Deputati quanto il Senato spagnolo (5 votanti in presenza e 259 con l'e-voting) si sono riuniti, per chi lo voleva a protezione di sé e degli altri, laddove malati o in quarantena in ragione del corona virus, consentendo la votazione telematica, consentendo che il lavoro degli organi di gestione tecnica e politica della Camera fosse svolto, per quanto possibile, per via telematica. In questo senso hanno lasciato che il registro telematico fosse aperto per permettere le soluzioni migliori per migliorare la capacità del Congresso di agire nelle circostanze attuali e future, come le riunioni in videoconferenza o il voto telematico, tra le altre. Cfr. www.congreso.es. Sull'esperienza spagnola, compresa le importanti peculiarità catalane, si v. almeno: J. Barrat i Esteve e M. Pérez-Moneo (a cura di), *La digitalización de los partidos políticos y el uso del voto electrónico*, Pamplona, Thomson-Reuters Aranzadi, 2019; R. Martínez Dalmau, *Aspectos diferenciales del uso del voto electrónico en los procesos electorales y en los órganos colegiados*, in “Corts. Anuario de derecho parlamentario”, n. 25, 2013, pp. 229 e ss.; L. Cotino Hueso, Lorenzo (a cura di), *Democracia, representación y voto a través de las nuevas tecnologías*, Comares, Granada, 2007. Sull'esperienza catalana e basca, in particolare, si v. J. Guillem Carrau, *El voto electrónico: régimen electoral general o legislación electoral autonómica*, in “Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid”, n. 23, 2010, pp. 149 e ss.; e R.M. Fernández Riveira, *El voto electrónico: el caso vasco*, in “Revista de Estudios Políticos”, n. 112, 2001, pp. 199 e ss.

¹⁷ Sul punto, con attenzione si v. innanzitutto: A. Agosta, F. Lanchester, A. Spreafico, *Elezioni e Automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica*, Milano, Franco Angeli, 1989. Tuttavia, anche per cogliere le importanti

elettronico è sempre stato una sfida interessante che, in modo carsico, ha attraversato tutte le legislature repubblicane¹⁸.

Un tema che ora però, a maggior ragione di fronte alle esperienze di altri ordinamenti, tra occasioni mancate e proposte riuscite (si rinvia, in particolare, oltre ai saggi già citati, a quelli di Valentina Rita Scotti sull'esperienza della Turchia e Pasquale Viola intorno al voto elettronico in India, Nepal, Bangladesh e Pakistan), sembra porsi con maggiore chiarezza di fronte agli occhi anche del Legislatore italiano, in ragione dell'emergenza del coronavirus.¹⁹

Questi, peraltro, con realismo appunto emergenziale, ha appena adottato il decreto legge n. 18 del 2000 che, all'art. 73, prevede fino alla cessazione dello stato di emergenza, che le sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali possano svolgersi in videoconferenza, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà. In particolare, i Consigli comunali potranno procedere in tal senso purché siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto" o dal sindaco, e purché le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti; dovrà essere garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e la relativa pubblicità e dovrà essere assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale.

Lo sviluppo di un modello di voto elettronico dovrebbe basarsi, naturalmente, sui requisiti che il nostro ordinamento costituzionale prevede; a maggior ragione tenuto conto dell'ampio panorama dei metodi che la tecnologia offre oggi ai sistemi di voto e di partecipazione al dibattito, compresa da ultimo la c.d. *blockchain*.

Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico pone, insomma, molti problemi ma anche molte prospettive. E forse, l'emergenza del corona virus, per certi aspetti, avrà contribuito pure a farci capire che siamo solo all'inizio di una discussione, non più rinviabile.

interrelazioni in questo senso rispetto al piano teorico della responsabilità e della rappresentanza politica al confronto del più generale tema delle votazioni in ambito pubblicistico, si v. *amplius*, almeno: F. Lanchester, *Rappresentanza, responsabilità e tecniche di espressione del suffragio. Nuovi saggi sulle votazioni*, Roma, Bulzoni, 1990.

¹⁸ In tal senso, le primissime proposte per l'introduzione di elementi di informatizzazione e di parziale automazione nell'organizzazione elettorale risalgono alla IX Legislatura, e sono state formulate dai deputati Adolfo Battaglia e Carlo Fusaro (rispettivamente «Norme per l'introduzione dell'elettronica e dell'informatica nelle operazioni di voto», A.C. doc. n. 1895, 11 luglio 1984 e «Modifiche al testo unico delle leggi della Camera dei deputati, ai fini dell'introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elettorali», (A.C. doc. n. 1896, 11 luglio 1984). Per un quadro del percorso italiano in tema, si v. almeno E. Bettinelli, *La lunga marcia del voto elettronico in Italia*, in "Quaderni dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana", n. 46, 2002, liberamente disponibile anche al link: <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/lunga%20marcia%20-%20Q46/14f7cab7-beeb-4d1a-b2fa-4bd84b9fdf2a> nonché lo studio di A. Gratteri, *Il valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale*, Padova, Cedam, 2005, spec. cap. III. Si v. anche P. Carlotto, *Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee*, Padova, Cleup, 2015.

¹⁹ In tema, se si vuole, si veda F. CLEMENTI, *Parlamento difeso con il voto a distanza*, ne *Il Sole 24 Ore*, 16 marzo 2020, p. 4.